

Codice A1421A

D.D. 4 luglio 2022, n. 1184

**Fondazione Seghini Strambi & Giulio e Franca Segre, con sede nel Comune di Strevi (AL).
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai
sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.**



ATTO DD 1184/A1400A/2022

DEL 04/07/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Fondazione Seghini Strambi & Giulio e Franca Segre, con sede nel Comune di Strevi (AL). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione disposizioni di cui all’articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l’applicazione della legge”;
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende”;
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo”

Precisato che all’art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo Seghini Strambi & Giulio Segre (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nel Comune di Strevi (AL), trae le sue origini dall’ospedale Seghini Strambi, fondato dalla signora Gianna Seghini Strambi, con suo testamento, a rogito notaio Gherzi del 03.02.1872.

Viene eretta in Ente morale con Regio Decreto del 24.04.1873;

- l’I.P.A.B., a norma dell’art. 2 dello statuto organico vigente, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 21.12.1978, ha per scopo “ ricovero, cura e mantenimento degli anziani bisognosi di assistenza (..)”

- con istanza datata 01.03.2019, pervenuta a questa Amministrazione in data 05.03.2019, il Presidente dell'I.P.A.B. ha richiesto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 25.02.2019, la trasformazione dell'I.P.A.B. in Fondazione con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'approvazione del nuovo statuto, la variazione della denominazione da "Casa di Riposo Seghini Strambi & Giulio Segre" a "Fondazione Seghini Strambi & Giulio e Franca Segre" e la conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 1.262.181,73, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;

A seguito di carteggio e colloqui intercorsi con i competenti uffici regionali, la documentazione inviata con l'istanza, è stata parzialmente modificata e integrata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 24.06.2022, pervenuta in data 29.06.2022, con la quale è stato riapprovato lo statuto ed approvato l'inventario dei beni;

- la suddetta istanza risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'I.P.A.B. attualmente svolge la propria attività di presidio socio-assistenziale per persone autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, come da relazione acquisita agli atti del Settore.

Vista la nota di questo Settore, n. 18674 del 04.04.2019, con la quale il Comune di Strevi è stato informato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Preso atto che, entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta nota regionale, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di Strevi.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti
- il D.P.R. n. 9 del 1972
- il D.P.R. n. 616 del 1977
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001

- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private

DETERMINA

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della "Fondazione Seghini Strambi & Giulio e Franca Segre", con sede nel Comune di Strevi (AL), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di 25 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL VICEDIRETTORE
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

FONDAZIONE

“SEGHINI STRAMBI

&

GIULIO E FRANCA SEGRE”

STREVI

STATUTO

Capo I

Principi generali

ART. 1

Origini

1. La Casa di Riposo per Anziani trae origine dall'Ospedale Seghini Strambi, fondato dalla signora Gianna Seghini Strambi con suo testamento a rogito notaio Gherzi in data 3.2.1872, nel quale è contenuta la seguente disposizione" Tutto il mio patrimonio e quanto lascerò all'epoca di mia morte, sarà impiegato nell'impianto e conservazione di un Ospedale del paese di Strevi, a profitto dei poveri di quel paese e per tale scopo chiamo mio erede universale la Congregazione di Carità di quel paese medesimo, la quale non potrà usare delle sostanze da me trasmesse a nessun altro scopo. Per l'amministrazione e buon andamento dell'Ospedale erigendo saranno aggiunti due membri, i quali dovranno essere nominati dal Vescovo pro-tempore della Diocesi d'Acqui e saranno rieletti ogni triennio, ed il loro voto sarà uguale a quello dell'intera Congregazione ed in caso di contrasto avrà la preferenza. Se questa mia intenzione e disposizione non fosse eseguita o venisse ad essa fatta qualche modificazione in tal caso sarà non avvenuta la nomina e tutta la mia eredità andrà a vantaggio dell'Ospedale di San Salvatore dove sono nata".

2. L'Ospedale venne costituito in Ente Morale con R.D. 24.4.1873 a firma Vittorio Emanuele II; successivamente con D.P.R. 4/9/1970 n. 1217 veniva, a seguito di ricorso, revocato dal presidente della Giunta Regionale con proprio decreto n. 361 in data 28.3.1973, con la conseguente trasformazione in Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza. Il suo funzionamento data dall'1.11.1880, epoca in cui fu aperto. Ai sensi della L.R. n. 12/2017 e della correlata disposizione applicativa, l'Ente viene trasformato in Fondazione Giuridica di Diritto Privato "Fondazione Seghini Strambi & Giulio e Franca Segre".

ART. 2

Oggetto

1. La Fondazione provvede al suo scopo con le rendite patrimoniali, con le rette dei ricoverati paganti, le rette a carico della Pubblica Amministrazione e con gli altri proventi non destinati ad aumentare il patrimonio. Scopo della Fondazione, in piena continuità con quanto previsto all' art 1, è' garantire l'assistenza e la cura sociosanitaria e alberghiera a persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, sulla base dei più moderni e evolutivi processi scientifici nel campo, senza distinzione di orientamento sessuale, etnia, orientamento politico e religioso, culturale e tradizionale. In questo senso, nel pieno rispetto della Costituzione italiana e della Convenzione Europea dei Diritti Umani, l'istituzione garantirà l'accesso dei Pastori di ogni Confessione religiosa se richiesta, fermo restando i voleri e le volontà dei Fondatori per quanto applicabili. Saranno ammessi ospiti non abbienti senza distinzione di trattamento salve le necessità economiche dell'Istituzione e le provvidenze pubbliche in materia di povertà.

Capo II

Organi

ART. 3

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- tre membri nominati dal Sindaco del Comune di Strevi;
- due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'Istituzione designati e nominati dal Vescovo pro-tempore di Acqui Terme.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei componenti con votazione segreta.

3. Costituiscono causa di ineleggibilità ed incompatibilità quanto previsto dalle norme giuridiche e specifiche in materia di istituzioni socio assistenziali e socio sanitarie.

ART. 4

Durata in carica del Consiglio di Amministrazione

1. I Consiglieri durano in carica per cinque anni e possono essere rieletti.

ART. 5

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. La convocazione del Consiglio di Amministrazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza del Consiglio di Amministrazione.

2. La convocazione è effettuata nei cinque giorni liberi precedenti la data fissata, tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare da spedire con congruo anticipo a ciascun consigliere nel domicilio eletto, anche tramite strumenti di posta elettronica.

3. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima della seduta, anche tramite posta elettronica.

ART. 6

Sedute del Consiglio di Amministrazione

1. Le sedute sono presiedute dal Presidente, o in caso di assenza dal Vice-Presidente e non sono pubbliche.

ART. 7

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. Le deliberazioni concernenti modifiche statutarie sono assunte con il voto favorevole di almeno tre componenti. Le deliberazioni concernenti lo scioglimento della fondazione sono assunte con il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre componenti il Consiglio di Amministrazione.

3. La verbalizzazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione è curata dal Segretario.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è dotato di autonomia organizzativa, delibera sugli atti fondamentali di carattere gestionale e su tutti gli atti che non siano di competenza del Direttore e del Segretario, esercita il controllo sulla sua applicazione, predispone le linee relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Ha competenza per gli atti fondamentali ed in particolare per:

- a) statuto dell'Ente e regolamenti;
- b) convenzioni;
- c) bilanci preventivi e sue variazioni e/o budget;
- d) rendiconti di gestione e/o bilancio di esercizio;

- e) stanziamenti di spesa;
- f) assunzioni di prestiti;
- g) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari;
- h) accettazione o rifiuto di lasciti, donazioni e liberalità;
- i) determinazione delle rette dei ricoverati;
- J) approvazione e aggiornamento della Pianta Organica e dell'organigramma;
- k) affidamento di incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale;
- l) approvazione di accordi di contrattazione decentrata;
- m) nomina Segretario e Direttore;
- n) nomina sostituto temporaneo del Responsabile di Struttura.

ART. 9

Consiglieri del Consiglio di Amministrazione

1. I consiglieri hanno diritto di presentare proposte di deliberazione.
2. I consiglieri hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio anche elettronico presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 10

Emolumenti del consiglio di Amministrazione

1. I Consiglieri ed il Presidente non percepiscono emolumenti.

Art. 11

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

- fondo di dotazione indisponibile costituito;
- dell'immobile sito in Strevi (AL), Piazza Matteotti, Foglio 9, numero 96, Categoria D/4;

- il patrimonio potrà essere integrato dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Capo III

Le Funzioni di Presidenza

ART 12

Competenze del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente;
2. esercita i poteri e le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
3. presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
4. ne esegue gli indirizzi amministrativi;
5. impartisce direttive al Direttore ed al Segretario;
6. sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi;
7. può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli consiglieri;
8. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, ne dispone la convocazione e lo presiede; provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da tre consiglieri;
 - b) nell'ambito delle competenze assegnategli provvede a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati;
 - d) conferisce al Direttore o al Segretario la responsabilità del servizio finanziario e di eventuali altri servizi.

ART 13

Competenze del Presidente Onorario

1. Il Consiglio di Amministrazione può per particolari meriti a favore della Fondazione, nominare al di fuori dei suoi componenti del Consiglio di Amministrazione un Presidente Onorario, che, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, si dedicherà alle attività di marketing e di promozione dell'immagine della Fondazione.

ART. 14
Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

ART. 15
Dimissioni del Presidente

1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio di Amministrazione diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine il Vice Presidente procede alla convocazione del Consiglio per la nomina del nuovo Presidente.

2. Dalla data di efficacia delle dimissioni il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente.

Capo IV
Organizzazione uffici e personale

Art. 16
Principi strutturali e organizzativi

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti e le modalità di assunzione del personale dell'azienda sono disciplinati dalle norme contrattuali relative al comparto a cui ineriscono le varie figure professionali.

2. L'amministrazione dell'Ente si esplica mediante il perseguimento di obiettivi e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra i reparti.

Art. 17
Direttore

Il Direttore

1. è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, eventualmente anche al di fuori della dotazione organica in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza

professionale e tecnica. Deve essere in possesso dei requisiti disciplinati dai provvedimenti regionali vigenti.

2. Attua gli obiettivi ed i programmi definiti con atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente, da perseguirsi secondo le modalità previste dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. È responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati, della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.
4. Gestisce le procedure di appalto e di concorso e provvede agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
5. Sono attribuiti inoltre al Direttore tutti i compiti previsti dalla Legge e, nell'ambito della stessa, adempie in particolare:
 - a) all'attività propositiva di collaborazione e di supporto al CdA., per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatica;
 - b) alla definizione degli obiettivi che il personale assegnatogli dovrà raggiungere, con la gestione delle risorse assegnate, in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione, adottando gli atti necessari di sua competenza;
 - c) all'attribuzione delle necessarie risorse umane e materiali;
 - d) alla documentazione dei risultati dell'attività espletata nelle forme previste dalle metodologie vigenti;
 - e) all'articolazione dell'orario contrattuale dei servizi;
 - f) all'adozione degli atti di gestione del personale, quali quelli concernenti l'autorizzazione delle ferie, la concessione di permessi brevi, l'autorizzazione ad effettuare orari di lavoro differenziati, la richiesta di controllo fiscale per malattia;
 - g) alla cura dell'istruttoria dei procedimenti disciplinari ed all'irrogazione delle sanzioni non superiori alla censura;
 - h) alla soluzione dei conflitti di competenza, attiva e passiva, fra i dipendenti della struttura;
 - i) agli ulteriori compiti attribuitigli dallo Statuto e dai Regolamenti.
6. La carica di Direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro.
7. Può essere incaricato della Direzione dell'ente anche il Segretario qualora ne abbia i requisiti.
8. Spettano al Direttore, qualora le due figure coincidano, tutte le funzioni assegnate dalla Regione al Responsabile di Struttura, ai sensi dei provvedimenti vigenti in materia.

Art. 18

Segretario

1. Il segretario dell'Ente è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone che siano in possesso delle necessarie capacità.

Art. 19

Funzioni del segretario

1. Il segretario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige e sottoscrive i verbali unitamente al Presidente.

2. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Presidente, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente.

3. Assolve a tutte le funzioni conferite dal Presidente, fatte salve quelle assegnate al Responsabile di Struttura.

4. Ha la responsabilità dei servizi conferitagli dal Presidente.

Capo V

Finanza e contabilità

ART. 20

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza dell'Ente è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. L'Ente è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite ed ha un proprio patrimonio.

Art. 21

Attività finanziaria dell'Ente

1. Le entrate finanziarie dell'Ente sono costituite dalle rette, da eventuali contributi di privati e trasferimenti di enti pubblici, nonché dalla resa del patrimonio.

Art. 22

Amministrazione dei beni

1. Il Responsabile di Struttura dispone la compilazione dell'inventario dei beni patrimoniali dell'Ente e provvede alle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni proprie dell'Ente possono essere dati in affitto.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate per la gestione dell'Ente e nel miglioramento del patrimonio.
4. la redazione del Bilancio e ogni forma di rendicontazione contabile è formulata secondo le norme previste dalla Regione Piemonte per le Fondazioni di Diritto Privato.

Art. 23

Revisore dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione può, salvo che ricorrano i presupposti per la nomina ex lege, nominare, per un triennio, un Revisore dei Conti iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. L'incarico di Revisore può essere rinnovato.

Capo VI

Norme finali e transitorie

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente Statuto, ad avvenuta pubblicazione, entra in vigore con l'iscrizione da parte della Regione Piemonte della Fondazione nell'apposito registro delle persone giuridiche private e comunque a completamento dell'iter approvativo della trasformazione.

ART. 25

Estinzione

La fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 c.c.

In tal caso il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione o fondazione con personalità giuridica avente sede ed operante nel Comune di Strevi con il vincolo essenziale, per tutti, di scioglimento di attività nel campo socio assistenziale o socio educativo.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il consiglio di amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.